

STATUTO ORGANICO

DELL'

ASILO INFANTILE

DI

TOSCANELLA



FIRENZE
PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO
OSVALDO PAGGI e C.
1905

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la domanda 1° Maggio 1904 del Sacerdote Onofri Giuseppe diretta ad ottenere l'erezione in Ente morale dell'Asilo Infantile di Toscanella e l'approvazione dello Statuto Organico.

Ritenuto che l'ente è dotato di un patrimonio iniziale di L. 20000, donato dal Duca Don Carlo Torlonia, oltre un sussidio annuo di L. 3000 concesso dal Comune;

Visto lo Statuto;

Vedute le relative deliberazioni del Consiglio Comunale di Toscanella e della Giunta Provinciale Amministrativa di Roma;

Vedute le leggi 17 Luglio 1890 n.° 6972, 21 Giugno 1896 n.° 218 ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo :

ART. 1.° — È eretto in ente morale l'Asilo Infantile di Toscanella con la dotazione patrimoniale su indicata.

ART. 2.º — È approvato lo Statuto Organico in data 1.º Dicembre 1904 composto di 40 articoli, il quale Statuto sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 Gennaio 1905.

firmato: VITTORIO EMANUELE

controfirmato: GIOLITTI

Per copia conforme:

Il Direttore Capo della Divisione

MERLO

STATUTO ORGANICO dell'Asilo infantile di Toscanella

TITOLO I.

Scopo e Mezzi dell'Istituto

ART. 1. — L'Asilo d'Infanzia eretto in Toscanella ha per iscopo di accogliere i bambini d'ambo i sessi della città per educarne la mente e il cuore con metodo tutto materno, avviarli alle regole di urbanità e prender cura della sanità e vigoria del loro corpo.

Esso è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 29 Gennaio 1905, ed è regolato dal presente Statuto e dalle disposizioni della Legge 17 Luglio 1890 N. 6972 e relativi regolamenti.

ART. 2. — Saranno gratuitamente ammessi i bambini di condizione povera ed a preferenza gli orfani. Gli altri saranno ammessi mediante pagamento di una tenue retribuzione da determinarsi.

ART. 3. — L'ammissione a pagamento non include

la minima distinzione nell'osservanza delle regole disciplinari dell'Istituto.

ART. 4. — Ai bambini che interverranno all'Asilo, tostochè le risorse finanziarie lo permetteranno, verrà distribuita ogni giorno una sana ed abbondante minestra.

Ai poveri verrà pure somministrata una sopravveste, che indosseranno durante la loro permanenza nell'Asilo. Gli altri saranno tenuti a pagarla o a provvedersela del proprio, e dovrà essere in tutto uniforme.

ART. 5. — I mezzi coi quali l'Asilo provvede allo scopo di sua istituzione, sono:

- a) la rendita proveniente dalla splendida offerta di S. E. il Principe Don Carlo Torlonia;
- b) il sussidio annuo del Comune;
- c) il sussidio annuo della Provincia;
- d) il sussidio annuo del Governo;
- e) le pensioni dei bambini ammessi a pagamento;
- f) le sottoscrizioni ed oblazioni volontarie;
- g) le rendite eventuali.

TITOLO II.

Consiglio Direttivo

ART. 6. — Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri nominati:

Due dal Consiglio Comunale;

Due dal Collegio dei Parroci, presieduto dal Vescovo che ha voto deliberativo;

Uno dalla Congregazione di Carità.

I cinque detti nominano nel proprio seno il Presidente.

Nella nomina dei membri del Consiglio Direttivo si deve tener conto di quelle doti che abbiano riscontro coll'alto scopo del Pio Istituto, richiedendo soprattutto onestà di principî e speciale rettitudine e delicatezza.

ART. 7. — Il Presidente dura in carica sei anni, I Consiglieri durano parimenti in carica sei anni e si rinnovano per metà ogni triennio.

La decadenza nel primo triennio è determinata dalla sorte.

Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

ART. 8. — Le nomine ordinarie hanno effetto dal 1 Gennaio. Gli uscenti scadono col 31 Dicembre.

Le surrogazioni straordinarie hanno effetto appena resa esecutoria la deliberazione.

I nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati. Il Presidente resta in carica per un intero sessennio e non già pel tempo spettante all'individuo surrogato. Il sessennio prende decorrenza dal primo giorno dell'anno in corso.

ART. 9. — Il Consiglio si aduna di regola una volta il mese. Straordinariamente nei casi urgenti sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due membri del Consiglio, sia per disposizione dell'Autorità Governativa.

ART. 10. — Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri e la maggioranza di voti degli intervenuti.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto.

I verbali sono firmati da tutti gl'intervenuti. Quando alcuno si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.

ART. 11. — Quando sia mancato il numero legale e l'urgenza non consenta indugio per nuova convocazione, il Presidente prende sulla sua responsabilità le decisioni indispensabili e ne riferisce al Consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.

ART. 12. — Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decaderanno dalla carica.

La decadenza deve formare oggetto di regolare deliberazione del Consiglio Direttivo, e può essere promossa dal Prefetto.

TITOLO III.

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

ART. 13. — Il Consiglio Direttivo rappresenta la somma dei poteri dell'Istituto. Le sue attribuzioni sono così divise :

Un Presidente ;
Un Vicegerente ;
Un Segretario ;
Due Consiglieri.

ART. 14. — Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, e a lui è affidata particolarmente l'applicazione e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento nell'amministrazione, direzione e sorveglianza del pio Istituto.

ART. 15. — Il Presidente al principio di ogni triennio designa tra gli amministratori un Vicegerente ed uno che esercita le funzioni di Segretario.

Può inoltre incaricare i singoli Componenti il Consiglio di uno o più rami di servizio.

ART. 16. — Il Vicegerente rappresenta in tutti gli uffici il Presidente nei casi d'assenza o di altro legittimo impedimento. In mancanza anche del Vicegerente ne fa le veci il Consigliere Anziano.

ART. 17. — Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero, la qualità e lo stipendio del personale dipendente in apposita pianta organica, che non potrà essere variata senza la previa autorizzazione tutoria.

ART. 18. — L'ufficio di Tesoriere-Esattore verrà affidato di preferenza al Tesoriere Comunale alle condizioni che dovranno stabilirsi dal Consiglio Direttivo. Egli dovrà prestare un supplemento di cauzione a forma di legge. La cauzione dovrà prestarsi, benchè il Tesoriere eserciti l'ufficio gratuitamente.

La durata dell'ufficio dovrà corrispondere a quella del Comune.

ART. 19. — I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dall'Amministratore-Segretario, e controfirmati dall'Impiegato di Segreteria, quando vi

fosse; altrimenti non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere.

ART. 20. — Per coadiuvare l'Amministratore-Segretario nelle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può nominare un Impiegato di Segreteria stipendiato.

Tale ufficio non sarà permanente, ma temporaneo: revocabile quindi a piacimento dell'Amministrazione senza addurne i motivi, e senza diritto alcuno dell'impiegato a pensione, gratificazione o indennità pel servizio prestato.

ART. 21. — Ogni atto che emani dall'istituzione, oltre la firma del Presidente, deve avere la firma dell'Impiegato di Segreteria: e questi parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi, purchè non richieda un ordine esplicito.

Se l'Amministrazione non tiene Impiegato, l'atto deve avere la firma del Presidente e dell'Amministratore-Segretario.

ART. 22. — Attribuzione specialissima del Consiglio è quella di formare ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredato dal Conto del Tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

I bilanci si approvano in Settembre e i consuntivi in Maggio.

TITOLO IV.

L'Asilo

ART. 23. — L'edificio dell'Asilo deve essere ben ventilato e le sale delle scuole tanto spaziose che i bambini non abbiano a patirvi disagio di sana respirazione.

Sarà annessa al medesimo un'area scoperta per la ricreazione, affinchè i bambini occupandosi all'aria aperta in qualche esercizio ginnastico acquistino migliore sviluppo delle membra.

ART. 24. — Le sale ove sono accolti i bambini e ogni altro luogo attinente all'Asilo devono essere tenute sempre nella massima pulizia, in modo da far contrarre anche per questo mezzo ai bambini abitudini d'ordine e di nettezza.

TITOLO V.

Ammissione dei bambini

ART. 25. — Le domande per l'ammissione, dirette in iscritto al presidente, devono avere i seguenti certificati:

1. Atto di nascita;

2. Attestato medico di subita vaccinazione e di esenzione da malattie infettive;

3. Attestato di povertà per i bambini d'ammettersi gratuitamente.

Trattandosi di orfani di uno o ambo i genitori, si farà di ciò menzione nella damanda.

ART. 26. — L'età per essere ammessi è dai tre anni compiuti fino ai cinque. Compiuto il sesto anno di età saranno licenziati.

ART. 27. — Nell'atto di ammissione si rilascia ai parenti del bambino un foglio in cui sono chiaramente espressi i loro doveri.

TITOLO VI.

Personale dell'Asilo

ART. 28. — La direzione dell'Asilo verrà affidata ad un Istituto di Suore, la cui Direttrice sia scelta tra le Suore Maestre Giardiniere, particolarmente abilitate alla direzione di Asili d'Infanzia, e sia fornita di regolare diploma rilasciato dalla competente autorità scolastica.

ART. 29. — La Suora Direttrice, oltre le attribuzioni proprie del suo ufficio, disimpegnerà pure le funzioni di Economo; e sarà quindi responsabile dell'andamento economico, educativo e disciplinare del pio Istituto.

Non è però responsabile di qualunque caso avvenga ai bambini tanto prima dell'ingresso come dopo l'uscita.

Sia cura dei parenti prendere gli opportuni provvedimenti per l'accompagnamento dei bambini tanto nell'andata che nel ritorno.

ART. 30. — Nel contratto, che verrà stipulato tra l'Ente e l'Istituto Insegnante, nella determinazione dello stipendio verrà prescritto che il personale di basso servizio resta a carico delle Suore; e si farà pure menzione che le inservienti dovranno attenersi alle norme sancite nel presente Statuto e nel Regolamento.

ART. 31. — In forza del surriferito contratto la rinnovazione del personale inserviente verrà fatta preferibilmente tra le persone del paese per elezione diretta delle Suore, da cui dovranno essere direttamente dipendenti.

ART. 32. — Il loro servizio non è permanente, ma temporaneo: revocabile quindi a piacimento delle Suore senza essere tenute ad addurne i motivi.

ART. 33. — Il servizio prestato in nessun caso conferisce diritto alcuno a pensione, gratificazione o indennità nè da parte dell'Ente nè da parte dell'Istituto Insegnante.

TITOLO VII.

Patronato dell'Asilo

ART. 34. — È istituito un Comitato protettore di Signore ragguardevoli al nobile scopo di coadiuvare l'istituzione sia con la parola e l'azione sia con offerte di qualsivoglia specie.

Le Signore costituenti il Comitato sono designate dal Presidente di comune accordo col Consiglio Direttivo.

ART. 35. — Il Consiglio nomina fra le Signore del Comitato l'Anziana con numero conveniente di Assistenti e quattro Collettrici.

L'Anziana e le Collettrici si rinnovano di regola ogni triennio: le Assistenti al principio di ciascun anno.

Almeno una volta l'anno il Presidente aduna a consiglio sotto la sua presidenza l'Anziana e le Collettrici.

ART. 36. — L'Anziana, scelta fra le Signore maggiori di età e di merito, ha per ufficio di coadiuvare tanto l'andamento educativo dell'Istituto, come quello finanziario: sempre dipendentemente dal savio indirizzo della Direttrice e dagli ordini del Presidente, come meglio verrà dichiarato nel Regolamento interno.

ART. 37. — Le Assistenti sono all'ordine dell'Anziana principalmente per ciò che riguarda l'opera educativa. Essa ne armonizza l'azione e destina a ciascuna il turno di visita.

ART. 38. — Le Collettrici hanno lo speciale incarico di promuovere ed accrescere d'intesa coll'Anziana i proventi della pia Istituzione.

Disposizioni finali e transitorie

ART. 39. — Nel primo sessennio il Consiglio Comunale nomina un solo membro del Consiglio Direttivo; perché per tale sessennio sarà Presidente l'Arciprete D. Giuseppe Onofri, come fondatore dell'Asilo.

ART. 40. — Il programma educativo e l'ordinamento disciplinare del pio Istituto e tutto quanto si riferisce all'esecuzione del presente Statuto Organico formeranno oggetto d'apposito Regolamento da approvarsi a norma delle leggi sulle opere pie.

Toscanello 1 Dicembre 1904.

Il promotore dell'Asilo

GIUSEPPE ARCIPR. ONOFRI

Ministero dell'Interno

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

f.^o GIOLITTI

Per Copia conforme ad uso amm.^o

Il Direttore Capo della Divisione

MERLO